

Foglio Informativo Finanziamento Chirografario Plafond “Beni Strumentali” - “Nuova Sabatini”

Foglio Informativo relativo al Finanziamento Chirografario a Medio Lungo Termine, assistito dal Fondo di Garanzia PMI (Ex L. 662/96) o da garanzia ISMEA/SGFA - finanziamento erogato da MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A., Società con socio unico Invitalia S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima, utilizzando la provvista di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. o della Banca.

INFORMAZIONI SULLA BANCA E SUL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. (di seguito anche “Banca”), Società con socio unico Invitalia S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima, codice ABI 10680.7, società per azioni con sede legale in Roma, viale America n. 351, numero di iscrizione all'Albo delle Banche 74762.60 e capogruppo del gruppo bancario Mediocredito Centrale, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia con codice ABI 10680, capitale sociale Euro 204.508.690,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma e codice fiscale 00594040586, partita IVA 00915101000, numero REA RM175628, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62, comma1 del D.lgs. n. 23 luglio 1996, n.415, sito internet: www.mcc.it.

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere alcun costo od onere al soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

Nome e cognome/Ragionesociale _____

Qualifica _____

Sede (indirizzo) _____ telefono _____

E-mail _____ Iscrizione ad Albo/Elenco _____

Numero delibera Iscrizione _____

CHE COS'È IL FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO PLAFOND “BENI STRUMENTALI” - “NUOVA SABATINI”

È un finanziamento a medio/lungo termine, con una durata superiore ai 24 mesi e fino a 60 mesi e piano di rimborso rateale, destinato esclusivamente a finanziare l'acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile e destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque situate nel territorio nazionale.

Il finanziamento verrà erogato in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento

Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso e conclusi entro il periodo di preammortamento della durata massima di dodici mesi dalla data di stipula del finanziamento.

Il finanziamento è dedicato alle Micro, Piccole e Medie Imprese (Ditte individuali, società di persone, società di capitali e società cooperative), con sede operativa sul territorio nazionale.

Per il finanziamento la Banca richiederà l'acquisizione della Garanzia del Fondo di Garanzia PMI, ai sensi della Legge 662/1996, attualmente gestito in RTI da Mediocredito Centrale S.p.A. quale Mandataria.

Per il finanziamento a favore di imprese agricole, la Banca richiederà l'acquisizione della garanzia ISMEA/SGFA.

Il finanziamento viene concesso a insindacabile giudizio della Banca.

Il cliente rimborsa il finanziamento con il pagamento di rate mensili/trimestrali comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso o variabile.

La **Legge 11.12.2016, n. 232**, è intervenuta rifinanziando la misura e prorogando al 31.12.2018 il termine per la concessione dei finanziamenti; la medesima legge ha inoltre stabilito la maggiorazione del contributo del 30% per l'acquisto da parte di micro, piccole e medie imprese di impianti, macchinari e attrezzature finalizzati alla realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. Con Decreto direttoriale 22.12.2016 è stata quindi disposta la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione a partire dal 2.1.2017. Con successivi provvedimenti (circolare n. 14036 del 15.2.2017 - e relativi chiarimenti e modifiche - e decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese

del 16.2.2017) sono state poi definite le modalità di presentazione delle domande di agevolazione per usufruire del contributo maggiorato ed indicato il termine del 1 marzo 2017 a partire dal quale le imprese possono presentare domanda per usufruire del menzionato contributo. Il finanziamento è erogato attraverso la provvista di Cassa depositi e prestiti S.p.A o della Banca stessa (quest'ultima possibilità è stata introdotta dall'art. 8, co. 1, del d.l. 24.1.2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33).

Maggiori informazioni sulle imprese ammesse al finanziamento e gli investimenti ammissibili sono riportati nella sezione "ASPETTI CONNESSI ALL'INTERVENTO AGEVOLATIVO" di questo Foglio Informativo; per ogni ulteriore dettaglio si rimanda al sito <http://www.sviluppoeconomico.gov.it>

Rischi specifici: decadenza dell'agevolazione

Qualora il soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni e i vincoli definiti nella normativa di riferimento, l'agevolazione sarà revocata, in modo parziale o totale, e la Banca avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine/risolvere/recedere dal contratto di finanziamento.

Il Ministero sospende l'erogazione del contributo all'impresa qualora la Banca comunichi il mancato rispetto da parte dell'impresa delle condizioni di rimborso del finanziamento.

Per maggiori informazioni sulla agevolazione si rinvia all'avviso pubblico presso il sito <http://www.mcc.it/> oppure <http://www.sviluppoeconomico.gov.it>

TIPOLOGIA DI TASSI E RISCHI CORRELATI

Finanziamento a tasso fisso

Rimane fisso, per tutta la durata del finanziamento, sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Finanziamento a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto. Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO - TASSO FISSO						
Importo	Durata (anni)	Parametro del	30/06/2021	Spread	Tan	TAEG
€ 100.000,00	2	EUROIRS 2 ANNI	-0,449%	5,5%	5,051%	6,89%
€ 100.000,00	5	EUROIRS 5 ANNI	-0,238%	5,5%	5,262%	6,18%

QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO - TASSO VARIABILE						
Importo	Durata (anni)	Parametro del	30/06/2021	Spread	Tan	TAEG
€ 100.000,00	2	EURIBOR 1 MESE	-0,555%	5,5%	4,945%	6,87%
€ 100.000,00	5			5,5%	4,945%	5,92%

Il TAEG indicato è stato calcolato considerando un finanziamento con rimborso mensile e le spese, ove previste, relative a: istruttoria, riscossione rata, imposta sostitutiva e costo una tantum della garanzia del Fondo di Garanzia PMI calcolato all'1% sull'80% dell'importo finanziato.

	VOCI	COSTI
	Importo minimo/massimo finanziabile	20.000€ /2.000.000€
	Durata	24/36/48/60 mesi, incluso eventuale periodo di preammortamento della durata massima di 12 mesi.
TASSI	Parametro di riferimento (per finanziamenti a tasso fisso)	Euroirs lettera della stessa durata del finanziamento, rilevato alle ore 11 CET, sul circuito Reuters alla pagina ICESWAP2, colonna Euribor Basis il penultimo giorno lavorativo del mese precedente il mese solare di stipula.

	Parametro di indicizzazione (per finanziamenti a tasso variabile)	Euribor 1/3 mesi così determinato: (a) per tasso Euribor si intende il tasso interbancario lettera del mercato monetario Euro determinato giornalmente dalla Federazione bancaria Europea come media aritmetica dei tassi lettera forniti da un gruppo di primarie banche di riferimento, rilevato sul Circuito Reuters (o su qualunque altra pagina od altro circuito che dovesse in futuro sostituire tale pagina o tale circuito) e pubblicato giornalmente dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" ovvero dai principali quotidiani nazionali; (b) il tasso Euribor sarà rilevato con valuta del 1° giorno del mese solare di stipula per il primo periodo di maturazione di interessi e con valuta del primo giorno lavorativo di inizio di ciascun periodo di interessi per ciascuno dei successivi periodi; (c) il tasso Euribor utilizzato sarà quello con divisore 360	
	Spread massimo	Per finanziamenti a tasso fisso: 5,5% annuo Per finanziamenti a tasso variabile: 5,5% annuo	
	Tasso di interesse nominale annuo	Pari alla somma tra Parametro di riferimento e Spread	
	Tasso di interesse di preammortamento	Pari al Tasso di interesse nominale annuo applicato nel primo periodo di ammortamento	
	Tasso di mora	Sul tasso fisso: massimo tra tasso annuo nominale applicato e tasso ricalcolato aggiornando il parametro alla data di inizio del periodo di mora e successivamente aggiornato con periodicità pari a quella della rata di ammortamento, maggiorato di 2 punti percentuali. Sul tasso variabile: tasso annuo nominale pro tempore vigente, maggiorato di 2 punti percentuali.	
	Modalità di calcolo interessi	Per finanziamento a tasso fisso: anno commerciale su anno commerciale (360/360). Per finanziamenti a tasso variabile: giorni effettivi dell'anno civile su anno commerciale (365/360)	
SPESE	Spese per la stipula del contratto e la gestione del rapporto	Spese di Istruttoria (dovute solo in caso di stipula)	0,75% dell'importo finanziato
		Spese notarili di identificazione	I costi vengono corrisposti dal cliente direttamente al notaio
		Costi in caso di ritardo nel Pagamento	Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al Cliente i seguenti oneri: - Spese per interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Banca o da enti esterni incaricati dalla stessa in misura pari ai costi effettivamente sostenuti; - spese per interventi di legali esterni: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca
		Spese incasso rata tramite addebito diretto su conto corrente BancoPosta	Gratuite
		Spese incasso rata tramite addebito diretto su conto corrente bancario	5,00€
		Spese invio avviso scadenza nei casi in cui non sia stato possibile procedere all'addebito su conto Banco Posta o su conto corrente bancario	5,00€
		Invio comunicazioni (a clienti o eventuali garanti)	Spese produzione e invio certificazione interessi: 1,00€
			Spese produzione e invio duplicato certificazione interessi: 1,00€
	Spese invio comunicazioni periodiche: gratuite		
	Spese per sollecito pagamento: 5,00€ per ogni sollecito		
		Altre comunicazioni: 1,00€ per ogni invio	
	Altre spese da sostenere	Imposta sostitutiva	Esente
Costo della Garanzia Fondo di Garanzia PMI (legge 662/96)		Nella misura massima dell'1% una tantum, calcolato sull'80% massimo dell'importo finanziato	

	Costo della garanzia ISMEA/SGFA	Pari a quanto previsto da ISMEA/SGFA; il costo della garanzia è a carico del cliente ed è pari ad una percentuale dell'importo garantito da ISMEA/SGFA fino ad un massimo di 80%.
Spese per richieste di documentazione supplementare o per operazioni straordinarie	Spese per duplicato contratto	50,00€ per ogni duplicato
	Spese per attestazione pagamento / dichiarazione interessi pagati	10,00€ per ogni attestazione/dichiarazione
	Spese per dichiarazione di sussistenza di credito/debito o dichiarazione consistenza rapporti	100,00€ per ogni dichiarazione
	Spese per rilascio dichiarazioni varie e/o riproduzione documenti in genere	5,00€ per ogni dichiarazione/riproduzione
	Commissione per ogni richiesta di salto di una o più rate	150,00€
	Commissione di variazione (in caso di richieste di modifiche al contratto)	0,30% della quota capitale residua, con un minimo di 250,00€ ed un massimo di 10.000,00€
	Commissione per estinzione anticipata/Commissione per rimborso parziale (commissione dovuta anche in caso di risoluzione del contratto e/o decadenza dal beneficio del termine)	3,00% dell'importo restituito anticipatamente per finanziamenti a tasso fisso e 1,00% dell'importo restituito anticipatamente per finanziamenti a tasso variabile (ad eccezione dei casi previsti dalla legge)
	Commissione di rinegoziazione	1,00% del debito residuo Nel caso in cui il Cliente sia una MicroImpresa e sia avvalso della facoltà di surrogazione prevista dalla normativa vigente, la rinegoziazione è senza spese
	Commissione rinuncia finanziamento deliberato	Nessuna
	Tipo di ammortamento	Francese (con quota capitale crescente)
	Tipologia di rata	Rata costante (finanziamento a tasso fisso) Rata capitale crescente, rata interessi variabile in funzione della variabilità del tasso di interesse (finanziamento a tasso variabile)
	Periodicità delle rate	Mensile/trimestrale

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Data Rilevazione	IRS 2 ANNI	IRS 4 ANNI	IRS 5 ANNI	EURIBOR 1M/360	EURIBOR 3M/360
30/03/2021	-0,501%	-0,387%	-0,31%	-0,555%	-0,54%
29/04/2021	-0,478%	-0,347%	-0,267%	-0,558%	-0,536%
28/05/2021	-0,464%	-0,329%	-0,252%	-0,558%	-0,543%
30/06/2021	-0,449%	-0,313%	-0,238%	-0,555%	-0,541%

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Finanziamento	Durata del finanziamento (anni)	TAN	Importo della rata mensile per €100.000,00 di capitale
Tasso fisso	2	5,051%	4.394,43
	5	5,262%	1.904,15
Tasso variabile	2	4,945%	4.403,41
	5	4,945%	1.903,34

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazione "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", può essere consultato sul sito internet www.mcc.it e negli appositi prospetti affissi nei locali aperti al pubblico della Banca.

GARANZIE

FONDO DI GARANZIA

La stipula del finanziamento sarà subordinata all'intervento del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese regolato dall'art. 2 comma 100 lettera a) della legge 662/96, dall'art. 15 della legge 266/97, D.M. 248/99 dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie del 20.6.2005 e dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23.9.2005, nella misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento.

GARANZIA ISMEA/SGFA

Nel caso di finanziamento a favore di imprese agricole, il finanziamento è subordinata all'intervento della garanzia ISMEA/SGFA.

ALTRE GARANZIE PERSONALI

La Banca a propria discrezione, potrà richiedere altre garanzie:

Fideiussione Specifica

La fideiussione è il contratto con il quale un soggetto, chiamato fideiussore, garantisce la Banca, fino all'importo massimo stabilito nel contratto stesso, per l'adempimento delle obbligazioni di un altro soggetto (debitore principale), qualora questi non adempia.

In particolare, con il rilascio della fideiussione specifica il fideiussore garantisce alla Banca l'adempimento delle obbligazioni rivenienti da determinata operazione creditizia, indicata nel contratto di garanzia, assunta verso la Banca dall'impresa finanziata (debitore principale).

La garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio.

Il fideiussore è obbligato in solido con l'impresa finanziata (debitore principale) al pagamento del debito e la Banca potrà rivolgersi per il pagamento del proprio credito indifferentemente all'impresa finanziata o al fideiussore senza necessità di una preventiva escussione del primo. Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito.

La fideiussione può essere rilasciata sia da persona fisica che giuridica.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presente:

- il pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimenti di quest'ultimo;
- la possibilità per il garante di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

Il rilascio della garanzia non comporta l'applicazione di specifiche spese o commissioni a carico del fideiussore, il quale peraltro è tenuto all'adempimento della garanzia nei termini e alle condizioni previsti nel contratto di garanzia stesso.

Il fideiussore non può recedere nel corso dell'operazione creditizia dalla garanzia prestata, che rimane valida ed efficace fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita.

ESTINZIONE ANTICIPATA, RISOLUZIONE, PORTABILITA' E RECLAMI

Estinzione anticipata

L'impresa, nonché i suoi successori o aventi causa, hanno la facoltà di rimborsare anticipatamente parte del capitale finanziato ed ancora non rimborsato, in coincidenza con la scadenza di un periodo di interessi, a condizione che:

- a) sia comunicata alla Banca, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, la volontà irrevocabile dell'Impresa di estinguere o rimborsare – in tutto o in parte - il Finanziamento;
- b) siano saldati gli arretrati che fossero a qualsiasi titolo dovuti, gli interessi moratori, le eventuali spese legali documentate, comprese quelle giudiziali, sostenute dalla Banca in relazione ad incarichi conferiti per il recupero del credito insoluto, ed ogni altra somma di cui la Banca fosse in credito;
- c) alla data di estinzione sia versata la commissione per estinzione anticipata o rimborso parziale anticipato prevista nel Documento di Sintesi, unitamente alla quota di capitale oggetto di estinzione rimborso anticipato ed alla rata (di ammortamento o di preammortamento) maturata e dovuta alla suddetta data.

Risoluzione

Alla Banca non è riconosciuta la possibilità di recedere dal contratto liberamente. La Banca può invece in alcune specifiche ipotesi contrattualmente previste dichiarare l'Impresa decaduta dal beneficio del termine o risolvere di diritto il contratto, con conseguente diritto di chiedere all'Impresa medesima l'immediata e totale estinzione del debito derivante dal finanziamento, in linea capitale, interessi ed accessori, oltre alla penale determinata nelle condizioni economiche.

Sintetica elencazione delle cause di decadenza/risoluzione:

- a) mancata destinazione, anche solo in parte, del Finanziamento agli scopi per i quali lo stesso è stato concesso e/o mancata realizzazione, in tutto o in parte, del programma di investimento finanziato e/o mancata produzione della documentazione giustificatrice;
- b) mancato pagamento di quanto dovuto alla Banca in dipendenza del contratto di finanziamento a qualsivoglia titolo (ad es. capitale, interessi, commissioni, spese, ivi comprese quelle legali, tasse, imposte ecc.);
- c) si riscontrino difformità della reale situazione giuridica, finanziaria, societaria, patrimoniale o economica dell'Impresa o di alcuno dei garanti rispetto a quella risultante dalla documentazione consegnata alla Banca;
- d) vengano effettuate cessioni, interruzioni modifiche alla propria attività imprenditoriale caratteristica;
- e) nel caso di insolvenza;
- f) venga effettuato ricorso nei confronti dell'Impresa o di alcuno dei garanti una delle situazioni di cui all'articolo 2446 ("Riduzione del capitale per perdite") e/o 2447 ("Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale") nonché 2482-bis e/o 2482-ter del Codice Civile o situazioni equivalenti;
- g) deposito di istanza di fallimento a carico dell'Impresa e/o di alcuno dei garanti ovvero instaurazione nei confronti dell'Impresa o di alcuno dei garanti qualsiasi procedura concorsuale diversa dal fallimento, sia ad istanza propria che di terzi, compresa l'amministrazione controllata e l'amministrazione straordinaria, e le procedure aventi effetti analoghi a quelli delle procedure concorsuali;
- h) avvenga la messa in liquidazione volontaria dell'Impresa o di alcuno dei garanti ovvero la cessione ai creditori dell'attività imprenditoriale dell'Impresa o di alcuno dei garanti;
- i) vengano avviate procedure esecutive ovvero vengano eseguiti sequestri conservativi su beni dell'Impresa e/o di alcuno dei garanti;
- l) vengano emessi provvedimenti di natura monitoria provvisoriamente esecutivi e/o provvedimenti di natura cautelare (inclusi sequestri conservativi o giudiziari) o pignoramenti di qualsiasi natura (immobiliari, mobiliari o presso terzi) a carico dell'Impresa o di alcuno dei garanti;
- m) si verifichino altri eventi atti a pregiudicare in maniera rilevante la situazione economica, finanziaria, patrimoniale od operativa dell'Impresa o di alcuno dei garanti ovvero tali da pregiudicare la capacità dell'Impresa di rimborsare regolarmente e puntualmente il finanziamento;
- n) non veridicità o incompletezza, durante la vigenza del presente contratto, in tutto o in parte, di una o più delle dichiarazioni e garanzie effettuate dall'Impresa e dai garanti in occasione della domanda e/o della stipula del contratto;
- o) mancata integrale e puntuale esecuzione delle obbligazioni diverse da quelle di pagamento previste dal contratto;
- p) in relazione a qualsiasi indebitamento finanziario, diverso dal finanziamento concesso dalla Banca: (i) si verifichi il mancato adempimento, alle relative scadenze, da parte dell'Impresa, di alcuna obbligazione di pagamento nei confronti di terzi, ovvero (ii) si verifichi un evento qualificato come inadempimento dell'Impresa tale da dare diritto al relativo creditore dell'Impresa di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine a carico dell'Impresa o che sia tale da attribuire al relativo creditore il diritto di risolvere, di diritto o per effetto di una sentenza giudiziale, o il diritto di recedere da, il contratto in virtù del quale sorge tale indebitamento finanziario ovvero (iii) pervenga all'Impresa da parte di banche o enti finanziatori (ivi incluse società di factoring e di leasing), una richiesta di rimborso anticipato a seguito della risoluzione o del recesso dovuta ad un inadempimento dell'Impresa stessa o ad altra causa ad essa imputabile, o vengano in essere le condizioni perché una tale richiesta di rimborso anticipato sia avanzata, ovvero (iv) venga escusso un gravame costituito dall'Impresa a garanzia di un indebitamento finanziario;
- q) si sia verificata (i) l'illegalità per la Banca o l'Impresa di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto e/o l'illegalità del Finanziamento successivamente alla data di stipulazione, per qualsiasi motivo rilevati o fatti valere, e/o (ii) la decadenza, la risoluzione, l'annullamento o la dichiarazione di nullità, inesistenza o inefficacia delle relative garanzie successivamente alla data di stipulazione, per qualsiasi motivo rilevata o fatta valere;
- r) revoca da parte del Ministero dello Sviluppo Economico del contributo di cui all'art. 6 del decreto 27 novembre 2013 del Ministro dello Sviluppo Economico

Portabilità del finanziamento.

Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra Banca/intermediario il cliente non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

La facoltà di surrogazione di cui sopra è consentita solo qualora l'impresa appartenga alla categoria "Microimprese" come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Dal momento in cui la parte finanziata ha corrisposto alla Banca tutte le somme dovute per l'estinzione totale anticipata, la Banca provvederà alla chiusura immediata del rapporto.

Reclami

Nel caso in cui il Cliente (e/o la Parte garante) intendano presentare un reclamo in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del Contratto ovvero alle attività preliminari o connesse effettuate, il Cliente (e/o la Parte garante) possono presentarlo alla Banca, all'Ufficio Reclami, viale America, 351 00144 Roma, fax +39 06 4791 2784, email sectionlegalebancamcc.it, PEC reclami@postacertificata.mcc.it

La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni, o nel diverso tempo massimo previsto dalla normativa applicabile, dal ricevimento del reclamo stesso. Se il Cliente (e/o la Parte garante) non sono soddisfatti o non hanno ricevuto risposta entro il suddetto termine, possono rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per Parte Mutuataria (e/o per la Parte garante) di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria; in tal caso Parte Mutuataria (e/o per la Parte Garante) non saranno tenuti ad esperire il procedimento di mediazione di cui al successivo capoverso.

Sempre ai fini della risoluzione delle controversie che possano sorgere e in relazione all'obbligo previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, così come modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in Legge n.98 del 9 agosto 2013, di esperire il procedimento di mediazione, in quanto condizione di procedibilità, prima di presentare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e/o gli eventuali garanti e la Banca possono ricorrere all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR.

(www.conciliatorebancario.it dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia

ASPETTI CONNESSI ALL'INTERVENTO AGEVOLATIVO

1. Imprese ammesse al finanziamento

L'impresa deve avere la caratteristica di PMI secondo i criteri indicati dalla raccomandazione 2003/361CE¹ della Commissione del 6 maggio 2003 e nell'allegato 1 al Regolamento GBER, nonché secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.238 del 12 ottobre 2005, al momento della data di stipula del contratto di finanziamento.

Nel caso in cui successivamente l'azienda dovesse perdere il suddetto requisito (per crescita di fatturato/attivo/dipendenti, per fusione in altre aziende, ecc.) detta perdita non rileva ai fini della valida permanenza del finanziamento, e ai fini della concessione del finanziamento.

2. Imprese escluse al finanziamento

Sono escluse le imprese operanti nei seguenti settori non ammessi:

- dell'industria carboniera;
- delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007);
- della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

3. Ulteriori requisiti per l'ammissibilità

La PMI deve:

- essere già costituita ed iscritta nel registro delle imprese alla data di presentazione della domanda;
- non trovarsi in condizioni di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata né liquidazione volontaria;
- non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa "in difficoltà" così come definita ai sensi dell'art. 2.1 degli Orientamenti Comunitari in materia di Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GUCE C 244, 1.10.2004, p. 2), così come modificato o sostituito da successive modificazioni e integrazioni;
- non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

5. Obblighi di mantenimento del bene

Gli investimenti devono essere capitalizzati e figurare nell'attivo dell'impresa per almeno tre anni.

6. Finalità del finanziamento

Il Finanziamento deve essere destinato esclusivamente alle finalità ed al programma di investimenti come dichiarato nel Modulo di domanda e previsti nel contratto di finanziamento. Non sono ammessi al finanziamento i costi relativi a commesse interne, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese relative a imposte, tasse e scorte, nonché i costi relativi al contratto di finanziamento. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a € 516,46 (cinque centosedici /46), al netto dell'IVA.

7. Ulteriori informazioni

Ai fini dell'accesso al finanziamento e alle agevolazioni finanziarie previste dalla normativa, le imprese sono tenute a presentare:

- domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 della circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 del Ministero dello Sviluppo Economico, sottoscritta, a pena di invalidità, dal legale rappresentante dell'impresa proponente o da un suo procuratore mediante firma digitale;
- nel caso in cui il contributo sia superiore a 150.000 euro (ossia nel caso di finanziamento superiore a 1.900.000,00 euro) la/e dichiarazione/i, resa/e secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia relative ai soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., nei casi previsti dallo stesso decreto legislativo;
- copia dell'atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura, nel caso il modulo di domanda sia sottoscritto dal procuratore dell'impresa;
- nel caso in cui l'impresa sia associate / collegata, il prospetto recante i dati per il calcolo dimensionale dell'impresa (ai sensi del d.m. 18.4.2005).

La domanda di agevolazione e i relativi allegati devono essere compilati utilizzando esclusivamente, pena l'invalidità della domanda, i moduli resi disponibili dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il mancato utilizzo dei predetti schemi o l'invio con modalità diverse da quelle indicate, costituiscono motivi di irricevibilità della domanda. La sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l'assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste costituiscono motivo di non procedibilità della domanda e possono essere oggetto di integrazione da fornire, a pena di decadenza della domanda, entro trenta giorni dalla richiesta. E' fatto divieto di presentare in via contestuale una domanda di agevolazione per lo stesso bene a due o più banche/intermediari finanziari.

Il finanziamento sarà realizzato utilizzando, come già detto, anche la provvista messa a disposizione da CDP S.p.A. e quindi l'erogazione del finanziamento sarà subordinata al ricevimento della provvista corrispondente da parte di CDP e al riconoscimento dell'agevolazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico ("contributo"). Pertanto, ove anche le istruttorie della banca fossero state completate con esito positivo, in caso di mancato ottenimento -secondo le previsioni delle convenzioni stipulate tra il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e CDP S.p.A. -della provvista da parte di CDP e del contributo da parte del Ministero o comunque dell'ottenimento in misura non sufficiente a soddisfare interamente la richiesta, il finanziamento non potrà essere concesso o nel secondo caso, potrà essere eventualmente, previo accordo con la banca, ridotto rispetto alla richiesta iniziale, senza alcuna responsabilità a carico della banca né di CDP.

1 La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.

LEGENDA	
Ammortamento	è il processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi.
Euribor (Euro interbank Offered Rate)	è il tasso interbancario rilevato dal Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee), pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà tempo per tempo il finanziamento.
Euroirs (Interest Rate Swap)	è il tasso Swap Euro pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà il finanziamento per tutta la sua durata.
Giorno Lavorativo	Si intende un giorno in cui il sistema TARGET 2 (trans-european Automated Real Time Gross settlement Express Transfer) è operativo.
Imposta sostitutiva	Trattasi del trattamento tributario di cui agli artt. 15 e segg. del D.P.R. 29/9/1973 n. 601 e successive modifiche e integrazioni, che viene applicato sui finanziamenti a medio e lungo termine in Italia in luogo delle imposte ordinarie altrimenti applicabili (di registro, di bollo) attualmente pari nel caso di specie allo 0,25% dell'importo del finanziamento erogato
Interessi di mora	Tasso di interesse, a carico del cliente, maggiorato rispetto al tasso che regola il finanziamento, ed applicato per il periodo del ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla concessione del finanziamento
Parametro di indicizzazione (per i Finanziamenti a tasso variabile) Parametro di riferimento (per i Finanziamenti a tasso fisso)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto
Piano di ammortamento "francese"	La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Preammortamento	Periodo iniziale nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento
Risoluzione	Scioglimento anticipato del contratto al verificarsi di specifici eventi pregiudizievoli previsti nel contratto stesso, a causa del quale il mutuatario ha l'obbligo di pagare immediatamente l'intero debito
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune e spese non sono compresi, per esempio le commissioni di estinzione anticipata, le spese per la certificazione interessi o per il duplicato del contratto
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula alla fine del periodo di preammortamento.